



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013 e il D.P.C.M. del 17 luglio 2017 n. 143 “Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO, in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

VISTA la Legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 86 del 12 luglio 2018 che ha trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni, attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione riferita all'esercizio 2019 del 07 febbraio 2019 n. 1423 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la direttiva dipartimentale del 28 febbraio 2019, n. 774, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 marzo 2019 al n. 106, con cui il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale del 19 marzo 2019 n.19899 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 22 marzo 2019 al n. 142, con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva del Ministro n. 1423/2019 e della direttiva dipartimentale, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

e strumentali ai titolari dei singoli uffici, e con la quale gli stessi sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle re-iscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 registrazione n. 2303, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662";

VISTO, in particolare, l'art. 12 del precitato Regolamento che prevede di destinare quote dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli al finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti e per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e alla remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO l'art.2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", ai sensi del quale l'UNIRE contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione UNIRE n. 3400/2005, ha chiarito che "la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (...)" evidenziando che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse "si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli (...);

VISTO altresì il parere n. 02148 dell'11 ottobre 2017, con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare in toto le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951 del 10 dicembre



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura “remuneratoria” delle erogazioni di cui all’art. 12, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è indicativa unicamente della loro “riconcucibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un’attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a.(...)”, con la conseguenza che le somme erogate entrano “pleno jure nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l’attività”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole del 15 febbraio 1999 e s.m.i, che ha rideterminato le quote di prelievo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli prevedendo una rimodulazione, ad eccezione delle scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

CONSIDERATO che l’ammontare dei prelievi sulle scommesse relative alle corse dei cavalli a favore del comparto ippico è determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa, anche ai fini dell’applicazione dell’imposta unica di cui al D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e, quindi, in funzione del numero dei cavalli partenti nella singola competizione;

VISTI i vigenti Regolamenti che disciplinano le corse al galoppo ed al trotto, in particolare nella parte in cui prevedono differenti standard per impianti e attrezzature tecniche in dotazione degli ippodromi in funzione del numero di giornate corse che la società di corse organizza;

VISTI gli articoli 69 del Regolamento dell’ex Jockey Club Italiano, 98 del Regolamento della Società degli Steeple Chases d’Italia, 7 e 8 del Regolamento dell’ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto e 75 dell’ex Ente nazionale Cavallo da Sella, in materia di riconoscimento delle società di corse;

VISTO il Regolamento Tris e dell’Ippica Nazionale di cui al decreto del Direttore Generale n. 89138, del 30 dicembre 2015 e s.m.i. che prevedono requisiti numerici in termini di media cavalli partenti ai fini dell’abbinamento alla Corsa Tris e dell’inserimento nel palinsesto dell’Ippica Nazionale che consente l’accettazione delle scommesse al totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario UNIRE n. 84 del 14 aprile 2006 recante “prescrizioni tecniche minime per impianti ippici esistenti”;

VISTI i decreti del Capo Dipartimento n. 293030 del 10 aprile 2017 e n. 93532 del 26 dicembre 2017 e il decreto direttoriale n. 30475 del 23 aprile 2018 recanti i principi e criteri generali per la redazione del calendario delle corse per gli anni 2017 e 2018;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985, registrato in data 27 febbraio 2019 al n.ro1-152, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i principi generali per la formulazione del calendario nazionale delle corse e l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse e che provvede ad abrogare il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2016, n. 681, recante "Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle Società di corse e per la classificazione degli ippodromi", e sue successive modifiche ed integrazioni, di cui si recepiscono integralmente le premesse e le finalità;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 914 dell'11 marzo 2019, con il quale sono stati adottati i criteri generali relativi all'anno 2019 per l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse già riconosciute per l'anno 2018 con decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519, registrato dalla Corte dei conti in data 12 novembre al n. 1-812, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985;

CONSIDERATO che detti principi e criteri risultano coerenti con l'articolo 2 del D.Lgs. n. 499/1999, a norma del quale UNIRE (ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo) contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi, nonché con le finalità di destinazione delle quote dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli indicate dall'art. 12, comma 2, lett. d) del DPR 169/98 (finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse);

CONSIDERATO che il decreto del Capo Dipartimento n. 914 dell'11 marzo 2019 prevede che le modalità di concessione delle sovvenzioni alle società di corse riconosciute e di riparto delle risorse disponibili tra le medesime siano adottate con decreto dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

RAVVISATA la necessità di determinare l'importo spettante a ciascun ippodromo, mediante l'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto del Capo Dipartimento n. 914, del 11 marzo 2019 per le "Attività di organizzazione delle corse", "Cavalli partenti e "Corse di qualità" con riferimento ai dati storici del biennio 2017-2018, in coerenza con il criterio di distribuzione delle risorse destinate al montepremi per il settore galoppo e trotto date le differenti caratteristiche tecniche delle due discipline;

RITENUTO di dover riconoscere per l'anno 2019 le società di corse ammesse alla programmazione delle corse nel 2018, ai sensi del D.M. 985/2019, in costanza della validità del titolo di disponibilità dell'ippodromo e della idoneità degli impianti da esse gestiti,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

fermo restando l'obbligo a carico delle società di corse di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del titolo di possesso dell'ippodromo;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente della PQAI VIII con la quale sono state esplicitate le modalità attraverso le quali vengono individuate le classi per ogni voce considerata alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in materia di organizzazione delle corse ippiche;

DECRETA

Art. 1

(determinazione delle sovvenzioni)

1. La suddivisione dell'importo dello stanziamento definitivo di bilancio, anno 2019, per la sovvenzione riconosciuta in favore delle società di corse medesime avviene mediante individuazione di classi differenziate nell'ambito delle quote previste dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n 985, del 29 gennaio 2019.
2. Ai fini della determinazione delle quote pari rispettivamente all'80%, al 15%, al 5% del totale delle risorse disponibili per le voci sintetiche rispettivamente della "Attività di organizzazione delle corse", della "Cavalli partenti" e della "Corse di qualità" si procede ad una ripartizione in coerenza con il criterio di distribuzione del montepremi, considerate le differenti caratteristiche tecniche delle discipline di trotto e del galoppo.
3. L'attuazione dell'obiettivo di assicurare un tendenziale equilibrio nella distribuzione delle risorse per l'anno 2019 a beneficio delle società di corse viene perseguita individuando per ogni classe differenziata una percentuale progressiva stabilita in funzione dell'attività svolta e dell'apporto dato dal singolo ippodromo all'esercizio della funzione pubblicitaria di organizzazione delle corse.
4. Il valore corrispondente all'80% del totale delle risorse disponibili, comprensiva della remunerazione per la produzione delle immagini delle corse effettuate, viene assegnata per la voce sintetica "**Attività di organizzazione delle corse**" in base alla media di giornate di corse effettuate da ciascun ippodromo, graduando il numero medio delle giornate di corse su base annua in ragione della disciplina di riferimento in relazione al raggiungimento di livelli di programmazione prefissati, in base alle seguenti classi:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

CLASSI	ORGANIZZAZIONE CORSE 80%	GALOPPO	
1	meno di 5 giornate di corse	0,5%	73.700,80 €
2	da 5 a meno di 8 giornate di corse	0,875	128.976,40 €
3	da 8 a 10 giornate di corse	1,3%	191.622,08 €
4	da oltre 10 a meno di 14 giornate di corse	1,875%	276.378,00 €
5	da 14 a meno di 21 giornate di corse	2,5%	368.504,00 €
6	da 21 a 26 giornate	5%	737.008,00 €
7	da oltre 26 giornate meno di 39 giornate di corse	9,3%	1.370.834,88 €
8	da 39 a 52 giornate di corse con media inferiori o pari a euro 50.050,00	11,7%	1.724.598,72 €
9	da 39 a 52 giornate di corse con media superiore a euro 50.050,00	13%	1.916.220,80 €
10	oltre 52 giornate di corse	15,45%	2.277.354,72 €

CLASSI	ORGANIZZAZIONE CORSE 80%	TROTTO	
1	meno di 5 giornate di corse	0,35%	77.385,84 €
2	da 5 a 6 giornate di corse	0,75%	165.826,80 €
3	da oltre 6 a 10 giornate di corse	1%	221.102,40 €
4	da oltre 10 a meno di 14 giornate di corse	1,5%	331.653,60€
5	da oltre 14 a meno di 21 giornate di corse	2%	442.204,80 €
6	da 21 a meno di 31 giornate di corse con media inferiore a euro 40.040,00=	3,2%	707.527,68 €
7	da 31 a 45 giornate di corse con media inferiore a euro 35.200,00	3,65%	807.023,76 €
8	da 21 a meno di 31 giornate di corse con media superiore a euro 40.040,00 e inferiore a euro 45.100,00	4,00%	884.409,60 €
9	da 31 a meno di 41 giornate di corse con media superiore a euro 35.200,00 e inferiore a euro 45.100,00	4,25%	939.685,20 €
9	da 21 a meno di 31 giornate di corse con media superiore 45.100,00	4,25%	939.685,20 €
10	da 46 a meno di 52 giornate di corse con media inferiore a euro 35.200,00	4,50%	994.960,80 €
11	da 41 a meno di 45 giornate di corse con media superiore a euro 35.200 e inferiore euro 45.100,00	4,75%	1.050.236,40 €
12	da 31 a meno di 46 giornate di corse con media superiore 45.100,00	5%	1.105.512,00 €
12	da 46 a meno di 52 giornate di corse con media superiore a euro 35.200,00 e inferiore a euro 45.100,00	5%	1.105.512,00 €
13	da 46 a meno di 52 giornate di corse con media superiore 45.100,00	6,10%	1.348.724,64 €
13	da 52 a 78 giornate di corse	6,10%	1.348.724,64 €
14	oltre 78 giornate di corse	7,20%	1.591.937,28 €



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

5. L'assegnazione della quota pari all'15% del totale delle risorse disponibili per la voce sintetica "**Cavalli partenti**" viene determinata in funzione del numero medio dei cavalli partenti su base annua per ciascun ippodromo, tenendo conto della valorizzazione delle corse data dal montepremi medio programmato in ciascun ippodromo, in considerazione dei criteri di selezione della razza equina applicati nella formulazione delle competizioni, in base alle seguenti classi:

CLASSI	CAVALLI PARTITI 15%	GALOPPO	
1	fino a 1.404 con media inferiore a euro 50.050,00	0%	- €
2	da 1092 a 1404 con media superiore a euro 50.050,00	5%	138.189,00 €
3	da oltre 1.404 a meno 1.872	5%	138.189,00 €
4	da 1.872 a 2.340	11,2%	309.543,36 €
5	oltre 2.340	33,8%	934.157,64 €

CLASSI	CAVALLI PARTITI 15%	TROTTO	
1	fino a 3.276	0%	- €
2	da oltre 3.276 a meno di 4.368 con media inferiore a euro 50.050,00	5%	207.283,50 €
3	da oltre 2.912 a meno di 4.368 con media superiore a euro 50.050,00	15%	621.680,50 €
4	da 4.368 a 5.460	17%	704.763,90 €
5	oltre 5.460	19%	787.677,30 €

6. L'assegnazione della quota pari all'5% del totale delle risorse disponibili per la voce sintetica "**Corse di qualità**" viene determinata secondo il numero medio delle corse di Gruppo 1 per la disciplina del trotto in base alla classificazione prevista nell'ambito degli accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto e secondo il numero medio delle corse di Gruppo 1, 2 e 3 per la disciplina del galoppo secondo la classificazione fatta dal Comitato Pattern Europeo in base alle seguenti classi:

CLASSI	CORSE DI QUALITÀ 5%	GALOPPO	
1	fino a 3 GRUPPI I, II e III (Corse Gruppo al galoppo in piano e ostacoli)	0%	- €
2	oltre 3 e fino 5 GRUPPI I, II e III (Corse Gruppo al galoppo in piano e ostacoli)	15%	138.189,00 €
3	oltre 5 GRUPPI I, II e III con corse di Gruppo I al galoppo in piano inferiori a 5	20%	184.252,00 €
4	oltre 5 GRUPPI I, II e III con corse di Gruppo I al galoppo in piano superiori a 5	32,5%	299.409,50 €



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

CLASSI	CORSE DI QUALITÀ 5%	TROTTO	
1	almeno 1 GRUPPO I	8%	110.551,20 €
2	oltre 1 e fino a 3 GRUPPI I	8,8%	121.606,32 €
3	oltre 3 e fino a 4 GRUPPI I	9,8%	135.425,22 €
4	oltre 4 GRUPPI I	14%	193.464,60 €

7. I corrispettivi per le società di corse sono dati dalla somma delle quote previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, derivate dall'inserimento della società medesima in ognuna delle classi differenziate per voce sintetica.

Articolo 2

(Riconoscimento delle società di corse)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 985/2019, nonché dei vigenti regolamenti delle corse, in particolare degli articoli 69 del Regolamento dell'ex Jockey Club Italiano, 98 del Regolamento della Società degli Steeple Chases d'Italia, 7 e 8 del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, sono riconosciute, ai fini dell'ammissione alla programmazione delle corse ed alla erogazione delle sovvenzioni previste per l'anno 2019, le seguenti società di corse:

SOCIETÀ RICONOSCIUTE	IPPODROMO	DISCIPLINA
S.A.I.T.A. S.r.l.	Cirigliano di AVERSA	TROTTO
HIPPOGROUP CESENATE S.p.A.	Arcoveggio di BOLOGNA	TROTTO
	Savio di CESENA	TROTTO
CAPALBIO CORSE CAVALLI S.r.l.	La Torricella di CAPALBIO	GALOPPO
EUROITALIA S.r.l.	Ippodromo di CASARANO	TROTTO
IPPICA DI CAPITANATA CORSE S.r.l.	Ippodromo dei Sauri di CASTELLUCCIO DEI SAURI	TROTTO
IPPODROMO DI CHILIVANI-OZIERI S.r.l.	Don Meloni di CHILIVANI OZIERI	GALOPPO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

S.A.M.A.C. DI MORI ERMANNINO E FRATELLI s.n.c.	San Marone di CIVITANOVA MARCHE	TROTTO
COMITATO CORSE IPPICHE	Martini di CORRIDONIA	GALOPPO
ATI Nuovo Ippodromo di Ferrara	Ippodromo comunale di FERRARA	TROTTO
NORDEST IPPODROMI S.p.A.	S.Artemio di TREVISO	GALOPPO E TROTTO
	Montebello di TRIESTE	TROTTO
RTI SAN FELICE S.r.l.	Ippodromo del Visarno di FIRENZE	GALOPPO E TROTTO
SISTEMA CAVALLO S.r.l.	Ippodromo dei Pini di FOLLONICA	GALOPPO E TROTTO
MERANO GALOPPO S.r.l.	Ippodromo di Maia di MERANO	GALOPPO
SNAITECH. S.p.A.	San Siro di MILANO	GALOPPO
	La Maurina di MILANO	TROTTO
	Sesana di MONTECATINI	TROTTO
SOC.MODENESE PER ESPOSIZIONE FIERE E CORSE CAVALLI S.r.l.	La Ghirlandina MODENA	TROTTO
S.M.A. S.r.l.	S. Paolo MONTEGIORGIO	TROTTO
IPPODROMI PARTENOPEI S.r.l.	Ippodromo di Agnano di NAPOLI	GALOPPO E TROTTO
GRUPPO COPPIELLO di Coppiello Paolo & Co s.n.c.	Breda di PADOVA	TROTTO
ALFEA S.p.A.	San Rossore di PISA	GALOPPO
VALENTINIA S.r.l	Valentini di PONTECAGNANO	TROTTO
HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE Srl	Ippodromo di Capannelle ROMA	GALOPPO E TROTTO
IPPOINVEST S.r.l.	Ippodromo d'Abruzzo di SAN GIOVANNI TEATINO	TROTTO
SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l.	Pinna di SASSARI	GALOPPO
IPPOMED S.r.l. A SOCIO UNICO	Ippodromo del mediterraneo di SIRACUSA	GALOPPO E TROTTO
IPPODROMI MERIDIONALI S.r.l.	Ippodromo del Garigliano di SS.COSMA E DAMIANO	TROTTO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

MARSICANA S.r.l.	Ippodromo dei Marsi di TAGLIACOZZO	GALOPPO
S.I.F.J. S.p.A.	Paolo Sesto di TARANTO	TROTTO
HIPPOGROUP TORINESE S.p.A.	Stupinigi di VINOVO - TORINO	TROTTO
SOCIETA' VARESINA INCREMENTO CORSE CAVALLI S.r.l.	Le Bettole di VARESE	GALOPPO
COMUNE DI VILLACIDRO	Comunale di VILLACIDRO	GALOPPO
IPPODROMO DEI FIORI S.p.A.	Ippodromo dei Fiori di VILLANOVA DI ALBENGA	TROTTO

2. La vigenza del riconoscimento delle società di corse indicate nel comma 1 è dipendente dalla costanza della validità del titolo di disponibilità dell'ippodromo e della idoneità degli impianti da esse gestiti. Le società di corse sono obbligate a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del titolo di possesso dell'ippodromo, fermo restando la revoca da parte dell'Amministrazione del riconoscimento in caso di verifica di non disponibilità del titolo di possesso dell'ippodromo.

La relazione tecnica del Dirigente della PQAI VIII, con la quale, oltre alla ricognizione afferente la disponibilità degli ippodromi da parte delle società riconosciute, sono state esplicitate le modalità attraverso le quali vengono individuate le classi per ogni voce considerata, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in materia di organizzazione delle corse ippiche, e i relativi allegati vengono acclusi al presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)